

OPINIONE SCRITTA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Gian Luigi Gatta, nato a Milano l'8.2.1975 (C.F. GTTGLG75B08F205Y), ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con il presente atto intende proporre una propria opinione scritta, in qualità di *amicus curiae*,

NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

introdotto con ordinanza dal Tribunale per i minorenni di Bari in data 24.3.2025, iscritta al n. 68 del Registro delle Ordinanze di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, e pubblicata sulla G.U. del 23.4.2025, n. 17, 1^a Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio e disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 per contrasto con gli articoli 31, secondo comma, 3, 27 terzo comma e 117 primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'art. 609-*bis* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* del codice penale.

* * * *

1. Sulla legittimazione dell'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale.

L'AIPDP è l'associazione riconosciuta maggiormente rappresentativa dei professori competenti in materie penalistiche. Essa aderisce ai principi della democrazia costituzionale, informando la sua attività ai valori del pluralismo culturale e scientifico, sollecitando la discussione a ogni livello su temi attinenti al diritto penale, favorendo l'espressione e la circolazione di orientamenti su questioni di particolare attualità e importanza per la giustizia penale (art. 1 Statuto) e promuovendo ogni attività opportuna per il perseguimento di tali finalità (art. 2 Statuto).

L'AIPDP rivolge la sua attenzione alle fondamentali questioni del diritto penale nell'ottica di promuoverne la conformità ai principi costituzionali. In questa prospettiva, particolare attenzione è sempre stata dedicata anche al sistema sanzionatorio ed alle alternative alla pena. Infine, l'AIPDP ha già presentato quattro opinioni scritte (28.7.2022, 8.2.2024, 28.6.2024 e 15.10.2024) ed è stata ammessa a partecipare ai relativi giudizi incidentali di legittimità (v. sent. Corte cost. nn. 77/2023, 138/2024 e 203/2024, 52/2025).

2. Sulla fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari in relazione all'art. 28, c. 5-*bis* d.P.R. n. 448/1988 (d'ora innanzi, Dppm), introdotto dalla l. n. 159/2023, in sede di conversione del d.l. n. 123/2023, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-*bis* c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p., merita di essere interamente condivisa con riferimento a tutti i parametri costituzionali individuati dal *giudice a quo*, vale a dire gli artt. 31, c. 2, 3, 27 c. 3 e 117 c. 1 della Costituzione.

L'AIPDP ha già presentato una propria opinione scritta con riferimento ad analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale per i minorenni di Roma in data 18.2.2025 (reg. ord. n. 45). Le argomentazioni formulate nella precedente memoria vengono riproposte in questa sede, sia pure debitamente declinate alla luce del presente giudizio *a quo*.

La messa alla prova minorile (d'ora innanzi MAP) offre al giudice la possibilità di disporre la sospensione del processo, «quando ritiene di dovere valutare la personalità dell'imputato», affidandolo ai servizi minorili «per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno». Il progetto di intervento, individualizzato in ragione della personalità e delle esigenze educative del minore, rappresenta il fulcro dell'istituto, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale quale «strumento particolarmente qualificante», rispondendo più di ogni altro alle finalità della giustizia minorile (C. cost. n. 125/1995). Le preclusioni all'operatività della MAP, introdotte dalla l. n. 159/2023, *allontanano l'istituto dagli scopi della giustizia minorile, avvicinandolo all'omologo previsto per gli adulti*, in violazione degli artt. 31, c. 2, 3, 27 c. 3 Cost., nonché in violazione delle fondamentali garanzie apprestate dai documenti internazionali in materia di giustizia minorile e pertanto in contrasto con l'art. 117, c. 1 Cost. Le fonti internazionali e sovranazionali, imperniate sul «preminente interesse del minore», segnalano la necessità della differenziazione del sistema di giustizia penale minorile. Al riguardo pare quanto mai opportuno il richiamo del *giudice a quo* all'art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ben sintetizza il duplice scopo, individuale e sociale, che deve animare il trattamento del minore autore di reato: la promozione della sua individualità personale in vista del reinserimento nel contesto sociale, in seno al quale deve poter essere in grado di svolgere un ruolo costruttivo.

In questa prospettiva, per il minore, ancor più che per l'adulto, l'*extrema ratio* dell'intervento penale assume un significato particolarmente pregnante; basti considerare che tra le direttrici che accomunano i molteplici documenti internazionali in materia penale minorile, puntualmente richiamati dal Giudice rimettente (p. 106 G.U.), spicca l'*input* all'adozione di istituti che prospettino forme diversificate di conclusione del giudizio, intese a risparmiare al minore la permanenza, laddove non necessaria, nel circuito penale, oltre che i conseguenti effetti di stigmatizzazione.

Le preclusioni all'operatività della MAP introdotte dalla recente novella palesano dunque un evidente contrasto con l'art. 117 c. 1 Cost.

2.1. La *ratio* dell'illimitata operatività della MAP nel rito minorile.

Come evidenziato dal giudice di Bari nel giudizio *de quo*, nonché in precedenza dal Tribunale per i minorenni di Roma nella richiamata ordinanza del 18.2.2025, l'impianto del Dppm poggia sull'individualizzazione della risposta penale al minore autore di reato e sulla

tensione educativa dell'intero rito minorile, nel quale assumono centrale rilevanza gli accertamenti sulla personalità (art. 9 Dppm). Quanto detto trova riscontro nella scelta del legislatore del 1988 di escludere qualsiasi preclusione di tipo oggettivo all'operatività sia del non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 Dppm) sia della MAP. Con particolare riferimento alla MAP, la *ratio* della sua *illimitata operatività* risiede nella ragionevole scelta di rimettere al giudice specializzato la valutazione circa l'adeguatezza della messa in prova, in relazione al caso concreto e alle esigenze educative manifestate dal minore.

La possibilità di concedere la MAP per qualsiasi titolo di reato è stata ribadita con fermezza e convinzione anche nella rilettura della Consulta dell'art. 28, c. 1 Dppm, che nell'originaria formulazione sembrava escludere dalla sua applicazione i reati puniti con l'ergastolo. La Corte costituzionale ha chiarito che, accedendo ad una lettura riduttiva della disposizione, l'istituto, che rappresenta «*l'innovazione più significativa e coraggiosa della riforma del 1988*», «non troverebbe applicazione proprio nei casi più gravi in cui essa innovazione è più che mai necessaria, la stessa gravità del reato non potendo escludere, in un minore, un eccezionale, non più ripetibile, momento di anomalo sviluppo della personalità» (C. cost. n. 412/1990). Il legislatore ha poi avvertito la necessità di codificare l'interpretazione della Consulta, interpolando nell'art. 28, c. 1 Dppm il riferimento ai reati puniti con l'ergastolo (d.lgs. n. 12/1991). Il persistente richiamo alla sospensione del procedimento anche rispetto ai reati puniti con l'ergastolo nell'art. 28 Dppm, non scalfito dalla riforma del 2023, conferma la piena compatibilità dell'istituto con i delitti più gravi. L'illimitatezza applicativa della MAP minorile costituisce, inoltre, il puntello argomentativo privilegiato dalla Corte costituzionale ogni qualvolta si tratti di rimarcare la *differenza funzionale tra l'istituto minorile e l'omologo previsto per gli adulti*: alla funzione essenzialmente deflattiva del *probation* degli adulti si contrappone la finalità «puramente (ri)educativa» della MAP minorile (C. cost. nn. 139/2020, 68/2019; la divergenza funzionale tra MAP degli adulti e MAP minorile è stata di recente ribadita anche in C. cost. n. 8/2025).

Quanto premesso supporta le argomentazioni che seguono in merito alla violazione degli artt. 31, c. 2, 3 e 27, c. 3 Cost.

2.2. Preclusioni alla MAP minorile vs divieto di automatismi per il minore autore di reato.

La scelta del legislatore di introdurre un catalogo di reati ostativi all'applicazione della MAP si pone in netto *contrasto con le esigenze di individualizzazione dell'intervento penale per il minore autore di reato*, che deve perseguire il *primario obiettivo della sua (ri)educazione*. Il rapporto di necessaria funzionalità tra prognosi individualizzate e finalità di recupero del minore è segnalato con estrema chiarezza nella giurisprudenza della Consulta (C. cost. nn. 263/2019; 90/2017; 109/1997; 143/1996; 182/1991; 78/1989; 128/1987; 222/1983; 46/1978), in parte richiamata dal giudice *a quo*.

Le *preclusioni* oggettive di recente introduzione si risolvono in *ipotesi presuntive di pericolosità del minore*, che, per il fatto stesso di avere commesso taluno dei reati ostativi indicati dal legislatore, non è considerato meritevole di essere sottratto al circuito processuale per accedere a un percorso di rieducazione che conduce all'estinzione del reato in caso di esito

positivo (cfr. C. cost. n. 8/2025, che collega la presunzione *iuris et de iure* alla «gravità delle condotte associate a detti reati»).

La Corte costituzionale ha più volte ribadito, argomentando sugli artt. 31, c. 2, 27 c. 3 e 3 Cost., *l'impraticabilità di rigide preclusioni* per i minorenni autori di reato, rispetto ai quali è manifesta la necessità di *prognosi individualizzate* rimesse al giudice, specializzato e con competenze multidisciplinari (basti qui limitare il richiamo a C. cost. nn. 90/2017 e 263/2019).

La novella del 2023 avvicina la disciplina della MAP del minorenne a quella dell'omologo previsto per gli adulti, avviando l'istituto minorile ad *un'inammissibile adultizzazione* incoerente con le indicazioni internazionali e più volte scongiurata dalla Consulta nelle pronunce che censurano la parificazione del trattamento penale tra adulti e minori: tale equiparazione «rischia di confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità di trattamento che devono caratterizzare la disciplina minorile» (C. cost. n. 16/1998; v. anche C. cost. nn. 125/1992; 403/1997; 109/1997).

In definitiva, l'accoglimento della questione si porrebbe in continuità con la giurisprudenza costituzionale che è più volte intervenuta per censurare gli automatismi in materia minorile.

2.3. MAP, recupero del minore autore di reati gravi e prevenzione della recidiva.

Il periodo di prova rappresenta un punto di osservazione privilegiato sull'evoluzione della personalità del minorenne, che, lungi dal ricevere una paternalistica misura di clemenza, è impegnato nell'osservanza di un *programma educativo personalizzato* sotto la guida dei servizi minorili, in vista dell'acquisizione della consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza civile e della propria responsabilizzazione. Per tali ragioni, come sostenuto anche dagli studiosi della materia¹ e rivelato da alcuni dati emersi dalla prassi², la MAP si prospetta maggiormente proficua *proprio con riguardo ai minori autori di reati gravi*; per questi l'istituto rappresenta l'unica alternativa alla pena detentiva in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze educative manifestate dal comportamento criminoso, proprio in ragione del progetto di intervento che sostanzia la prova. Occorre infatti considerare che *nell'età evolutiva la commissione di reati anche di una certa gravità rappresenta spesso un unicum nella vita del minore*, in quanto manifestazione di un disagio transeunte, non di rado collegato al difficile contesto di vita e al *deficit* di educazione in seno alle primarie agenzie sociali.

L'analisi della prassi in materia di MAP minorile evidenzia che, nel caso di applicazione dell'istituto per reati (anche gravi) della stessa specie, *la durata del periodo di prova* stabilita dal giudice *varia in funzione della personalità del minore* e in particolare della sua capacità di rispettare le prescrizioni impartite, di rielaborare la vicenda criminosa e di impegnarsi con costanza nello svolgimento del programma educativo. Ove si consideri che *il progetto di intervento può estendersi fino ai tre anni*, che *le prescrizioni che lo sostanziano possono essere alquanto impegnative* per l'adolescente (tanto che si registrano casi in cui i minorenni

¹ Tra gli altri, Abruzzese, *La messa alla prova del minore omicida*, in *Min. giust.*, 1/1996, p. 15; Ciavola, in Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2019³, p. 191.

² V. Monteleone, *Messa alla prova e "reati gravi": uno studio della prassi applicativa del tribunale per i minorenni di Milano*, in *Cass. pen.*, 9/2008, p. 3480 ss.

non manifestano disponibilità alla MAP) e che l'esito negativo della prova comporta la ripresa dell'*iter processuale* con i relativi esiti, trova conferma il *carattere tutt'altro che indulgenziale dell'istituto*: la MAP, per un verso *non sacrifica le istanze repressive* in caso di fallimento della prova, e per altro verso *soddisfa le esigenze di difesa sociale* in caso di esito positivo del percorso educativo.

Come evidenzia il giudice *a quo*, «I tempi di durata previsti per la messa alla prova (sino a tre anni per i delitti più gravi), la possibilità di verifiche intermedie dell'andamento del percorso, così come la revocabilità della sospensione, rappresentano elementi idonei a verificare nel tempo la serietà dell'impegno dell'imputato, così scongiurando strumentalizzazioni dell'istituto. Inoltre, la possibilità di inserire, nel progetto di messa alla prova, importanti momenti di confronto con i Servizi specialistici [...] e di supporto psicologico, utili nei delitti di relazione caratterizzati da dinamiche affettive disfunzionali (come nei casi di violenza sessuale e nei delitti di pedopornografia) riduce il rischio di recidiva, a beneficio della generalità dei consociati» (p. 103 G.U.). A tal ultimo riguardo, dai dati disponibili in relazione al *tasso di recidiva* conseguente alla MAP minorile, valorizzati anche in numerosi report del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (da ultimo, [link: MAP 2023](#)), emerge che *il tasso di recidiva stimata per i giovani che hanno sperimentato altre misure diverse dalla MAP è più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a quello di coloro che sono stati "messi in prova"*. Del resto, anche dall'ultimo report del citato Dipartimento, relativo ai dati statistici dell'anno 2024 ([link: MAP 2024](#)), risulta *che dal 2003 al 2024 la prova ha dato esito positivo in una percentuale superiore all'80%*. Si aggiunga che gli studi sulla MAP minorile registrano che *l'esito negativo della prova non è in diretta relazione con il tipo di reato perpetrato*³.

Le superiori considerazioni, oltre a rimarcare l'incompatibilità delle preclusioni assolute all'accesso alla MAP basate sul titolo di reato con i canoni espressi dagli artt. 31, c. 2, 3, e 27, c. 3 Cost., segnalano, ancora una volta, la noncuranza del legislatore del 2023 per gli impegni internazionali in materia di giustizia penale minorile, ostacolando il perseguimento degli scopi che, come sopra anticipato (v. § 2), trovano una felice sintesi nell'art. 40 della Convenzione ONU del 1989. L'interdizione della MAP per i minori autori di determinati reati, compromettendo la promozione della individualità personale e il reinserimento sociale, costituisce, come giustamente sottolineato dal giudice *a quo*, «un *vulnus* anche alla tutela dell'intera collettività contro i rischi di una possibile recidiva» (p. 104 G.U.).

2.4. MAP: valenza educativa e principio di minima offensività della giustizia penale minorile.

Non può farsi a meno di osservare che la configurazione della violenza sessuale aggravata come reato ostativo alla MAP palesi un'intollerabile schizofrenia e *irragionevolezza del sistema*, che non confida nella MAP per gli autori di questi reati, lasciando intendere che la pena detentiva si prospetti come unica valida misura, e tuttavia permette di sottrarre il minore al carcere, legittimando, entro certi limiti di pena inflitta, l'applicazione della sospensione

³ TREZZI, MAGGIOLINI, *Reati sessuali minorili e messa alla prova*, in *Min. Giust.*, 2/2024, p. 192.

condizionale e delle pene sostitutive (art. 59, c. 2, l. n. 689/1981); e ancora, in fase esecutiva, consentendo la sospensione dell'ordine di esecuzione (a seguito di C. cost. n. 90/2017) e il ricorso alle misure penali di comunità (a seguito di C. cost. 263/2019).

Rispetto alle “alternative” appena indicate la MAP, risparmiando al minore impegnato seriamente nel programma di prova (parte del)l'esperienza procedimentale e finanche la condanna, si prospetta maggiormente funzionale al *principio di minima offensività* della giustizia penale minorile. Difatti, la sospensione condizionale della pena, pur corroborata dalla prescrizione della frequenza e del superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero (art. 165 c. 5 c.p.) e dall'eventuale affiancamento di misure rieducative (art. 26 r.d.l. n. 1404/1934) non risparmierebbe al minorenne la prosecuzione del processo, esponendolo agli effetti pregiudizievoli del rito.

Quanto detto vale altresì per le pene sostitutive (v. artt. 30 Dppm e 59, c. 2, l. n. 689/1981) – che peraltro, come osservato anche dal giudice *a quo*, risultano «prive della capacità educativa e responsabilizzante del programma trattamentale di messa alla prova» (p. 105 G.U.) – e a maggior ragione per le misure penali di comunità, che operano in fase esecutiva (d.lgs. n. 121/2018).

Le argomentazioni che precedono rafforzano le perplessità manifestate dal giudice rimettente sulla conciliabilità della preclusione introdotta nel 2023 con gli artt. 31, c. 2, 3 e 27, c. 3 Cost., spesse volte richiamati nelle pronunce della Consulta intervenute ad adeguare la normativa penale minorile ai canoni costituzionali. *L'adultizzazione della disciplina minorile*, prospettata dalla novella legislativa, determina un'intollerabile assimilazione del trattamento del minore a quello dell'adulto, compromettendo la finalità (ri)educativa che deve accompagnare l'intera vicenda penale minorile. Come giustamente sottolineato dal giudice *a quo*, la preclusione in esame, impedendo al minore autore di reato di accedere a percorsi educativi adeguati, risulta in contrasto con l'art. 27 c. 3 Cost., letto in combinato disposto con l'art. 31 c. 2 Cost., «realizzandosi l'effetto di sottoporre il minore (in questo caso poco più che quattordicenne e dunque soggetto con una personalità ancora in fieri e alla ricerca di una identità) a un trattamento sanzionatorio privo di adeguata valenza educativa» (p. 105 G.U.).

Per i delitti ostativi alla MAP al giudice è oggi impedito di sospendere il processo pur in presenza di chiari segnali di disponibilità alla partecipazione ad interventi educativi, che, indipendentemente dalla gravità del reato, potrebbero meglio corrispondere alle esigenze di recupero del minorenne; come dimostrato, nel caso di specie, dalla relazione dei USSM, che anticipa le linee del programma di intervento in caso di valutazione di fattibilità di MAP (p. 105 G.U.). Ben rimarca dunque il giudice *a quo* che la recente riforma «costituisce un *vulnus* di tutela e protezione del minore autore del reato». *Con seria preoccupazione rileviamo che, secondo dati ufficiali, le presenze negli Istituti Penali per i Minorenni sono aumentate del 50% dopo il d.l. n. 123/2023: si è passati da 409 persone al 30.6.2023 ([link](#)) a 611 persone al 30.4.2025 ([link](#)). E le condizioni di sovraffollamento sono tali da avere reso necessario aprire una sezione minorile in un carcere per adulti ([link](#)).*

2.5. L'irragionevolezza del catalogo dei reati ostativi alla MAP minorile.

Come correttamente osservato dal giudice rimettente, il catalogo di reati ostativi alla MAP individuato dal legislatore non sembra rispondere a criteri di ragionevolezza. In effetti, volendo schematizzare, vengono in considerazione quattro profili.

a) In primo luogo, risultano *esclusi reati di maggiore gravità* in base ai livelli edittali di pena; basti solo considerare i delitti per i quali il legislatore fa consistere la pena nell'ergastolo (ad es. art. 422 c.p.), o i reati puniti con pena superiore a quella prevista per l'omicidio comune (v. art. 630 c.p.) e dunque, *a fortiori*, più grave della sanzione prevista per il reato di violenza sessuale nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 609-ter c.p., che interessa la vicenda *de qua*.

b) In secondo luogo, la rigidità del regime preclusivo prospetta *profili di irragionevolezza anche rispetto a fattispecie di gravità analoga*, per livello edittale di pena, alla violenza sessuale aggravata come configurata nel caso di specie: si pensi all'omicidio preterintenzionale.

c) In terzo luogo, l'irragionevolezza si prospetta altresì *come interna allo stesso novero dei reati ostativi*, laddove si selezionano le aggravanti utili alla preclusione in relazione al delitto di rapina, mentre si prevede un richiamo omnicomprensivo alle aggravanti dell'art. 609-ter c.p., tra le quali figura la minore età della vittima, con riferimento alla violenza sessuale individuale e di gruppo. Poiché, come già rilevato, la violenza sessuale commessa da un minore solitamente coinvolge vittime minorenni, *l'impossibilità di applicare la MAP* in queste ipotesi *risulta pressoché ineluttabile*.

Infine, deve segnalarsi anche *un'irragionevolezza intrinseca collegata alla stessa fattispecie di cui all'art. 609-bis c.p.* Il delitto, in assenza di una definizione della nozione di «atti sessuali», si presta ad abbracciare un'ampia gamma di condotte, come dimostra il variegato panorama giurisprudenziale; del resto, l'art. 609-bis u.c. c.p. prevede una consistente attenuante ad effetto speciale per i «casi di minore gravità». La preclusione introdotta nel 2023 non consente al giudice del merito di *individualizzare la risposta in funzione dell'esigenza di recupero del minore*. A maggior ragione ove si consideri che, secondo alcuni studi sul tema, spesso il procedimento penale per reati sessuali commessi da minori scaturisce da fatti che si inquadrano in situazioni “relazionali” che coinvolgono adolescenti, pressoché coetanei, «tra i quali è frequente una sorta di “fraitendimento del gesto”»; nonché da vicende di «sperimentazione maldestra [...] di approcci impropri alla sessualità»⁴.

Si consideri, inoltre, che il sistema preclusivo oggi previsto nell'art. 28, c. 5-bis Dppm porta all'*irragionevole soluzione, per lo stesso imputato e in relazione alla medesima vicenda criminosa, di poter prospettare la MAP solo per alcuni dei reati contestati*. Basti prendere spunto dal caso di specie, nel quale l'imputato è chiamato a rispondere sia del delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter u.c., prima ipotesi, c.p. sia del delitto di sequestro di persona ai sensi dell'art. 605 c.p.

Le osservazioni che precedono palesano il contrasto della norma censurata con l'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza estrinseca ed intrinseca dell'automatismo relativo

⁴ Così MASTROPASQUA, BRACALENTI e TOTARO (a cura di), *Minorenni autori di reati sessuali e giustizia minorile. Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa*, Roma 2021, pp. 77 e 75 s.

all'art. 609-*bis* c.p. aggravato ai sensi dell'art. 609-*ter* c.p. Peraltro appare pienamente condivisibile l'osservazione del giudice *a quo* a proposito dell'irragionevolezza della nuova formulazione dell'art. 28 Dppm, nella misura in cui «impedisce il necessario bilanciamento tra le [...] esigenze di sicurezza e ordine pubblico e quelle di «protezione dell'infanzia e della gioventù», privilegiando automaticamente le prime» (p. 105 G.U.).

* * * *

Per queste ragioni, l'AIPDP confida in un intervento di codesta Ecc.ma Corte affinché dichiari illegittima la disciplina dell'art. 28, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-*bis* del codice penale limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-*ter* del codice penale.

Con osservanza

Roma, lì 11 maggio 2025

Prof. Gian Luigi Gatta (firma digitale)